

# Gli adempimenti

## I DOCUMENTI



### **01 | IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)**

È il documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato. I contenuti di questo piano sono riportati nell'allegato XV del Dlgs 81/2008. In pratica, è il documento di valutazione dei rischi dell'impresa riferito al singolo cantiere e prende in considerazione i rischi propri dell'attività e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi stessi a carico dei lavoratori

### **02 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)**

È costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni legate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, con lo scopo di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il Psc è previsto dall'articolo 100 del Dlgs 81/2008 e i suoi contenuti sono spiegati nell'allegato XV. Deve valutare i rischi da interferenza dati dalla presenza – anche non contemporanea – di più imprese

### **03 | PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)**

È previsto per i contratti e le opere realizzate in base al Dlgs 163/2006 (opere pubbliche soggette al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). È un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto dal Dlgs 81/2008. I contenuti minimi del Pss sono previsti nell'allegato XV, punto 3 del Dlgs 81/2008

### **04 | FASCICOLO DELL'OPERA**

È predisposto dal coordinatore per la sicurezza ed è un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. I contenuti sono definiti all'allegato XVI del Dlgs 81/2008. Contiene le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue del 26 maggio 1993. In assenza di fascicolo dell'opera, quando è obbligatorio, è sospeso il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere

## LA FIGURA DI VIGILANZA



### **01 | IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

La nomina del coordinatore per la sicurezza è obbligatoria, per il committente, quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese per eseguire l'opera. Se questa presenza è rilevata dopo l'inizio dei lavori, il coordinatore è nominato in quel momento

### **02 | I COMPITI**

I compiti di alta vigilanza del coordinatore sono elencati nell'articolo 91 e 92 del Dlgs 81/2008. La mancata nomina è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, oltre all'imputazione per lesioni o omicidio colposo, se l'infortunio è causalmente riconducibile alla mancata nomina